SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)

Art. 2

Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1.E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero. 2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. 3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. 4. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore.

Versione in vigore dal 25 luglio 2000, non più in vigore dal 15 agosto 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
Estremi	Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-165-1999/art-2-istituzione-dell-agenzia-per-le-erogazioni-in-agricoltura/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it